

STATUTO ASSOCIAZIONE "IRIDANZA" - Danze Popolari Carnate

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione denominata: "Iridanza" (di seguito Associazione).

E' una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art. 36 e segg, del codice civile, nonché dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Carnate, via Enrico Berlinguer 2. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E ATTIVITA'

Scopo dell'Associazione è promuovere la conoscenza di tradizioni, musiche e danze popolari, delle varie regioni italiane, europee e del mondo.

Nella convinzione che la danza popolare sia un modo privilegiato per socializzare, per vivere e comunicare sensazioni ed emozioni, per avvicinare e valorizzare tradizioni e culture diverse e per fare esperienze psico-motorie, l'Associazione intende offrire occasioni di incontro e formazione per i suoi soci e per chiunque lo desideri.

A tal fine in particolare, promuove:

- l'organizzazione di corsi e stage a partire da un approccio di base accessibile a tutti, fino ad avvalersi di esperti del settore per approfondire l'apprendimento di stili, tecniche e repertori specifici di alcune aree geografiche
- l'organizzazione di feste private e pubbliche, spettacoli e animazioni di piazza
- la proposta di laboratori nelle scuole

Art. 3. SOCI

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci partecipano a tutte le iniziative e tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **Soci ordinari:** coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione e coloro che sono ammessi in seguito a delibera del consiglio direttivo; sono tenuti al pagamento della quota sociale.
- **Soci partecipanti:** sono coloro che usufruiscono delle iniziative promosse dalla Associazione pagando una quota che dà diritto alla tessera associativa. Tale tessera ed i benefici che essa comporta avranno validità di anni 1 dalla data della sottoscrizione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo dovrà intervenire per richiamare, diffidare o espellere dall'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

In caso di mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione della quota sociale versata.

Art. 4. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente.

Art. 5. ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge, tra i soci ordinari, i componenti del consiglio direttivo;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 6. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'assemblea, convocato dal presidente, composto da tre a cinque membri scelti tra i soci ordinari, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) deliberare ove si renda necessario, in merito al trasferimento della sede legale dell'Associazione, purché nel Comune in cui è situata.

Art. 7. PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è il rappresentante legale dell'Associazione. Il presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 8. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, stabilite dal consiglio direttivo che ne determina l'ammontare, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 9. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (*vedi art. 31 c.c.*).

Art. 10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Segretario dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).